Napoli 16 Febbraio 1860

FRANCESCO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME, ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Volendo sempre più agevolare gli Ufiziali dell' Arma di Cavalleria nel servizio che debbono prestare;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro Segretario di Stato della Guerra;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

ARTICOLO 1.°

È approvato il Regolamento per montarsi con cavalli di Regio Conto la Compagnia delle Reali Guardie del Corpo, e gli Ufiziali subalterni di Cavalleria e Treno, esclusa la Gendarmeria Reale.

ARTICOLO 2.°

Il nostro Consigliere Ministro Segretario di Stato della Guerra, ed il Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato delle Finanze, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — **FRANCESCO**.

Pel Consigliere Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio dei Ministri impedito
Il Tenente Generale Ministro Segretario di Stato
incaricato della firma

Firmato — RAFFAELE CARRASCOSA.

Pel Consigliere Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio dei Ministri impedito
Il Tenente Generale Ministro Segretario di Stato
incaricato della firma

Firmato — RAFFAELE CARRASCOSA.

Per copia conforme

Pel Consigliere Ministro Segretario di Stato della Guerra
Il Direttore

Firmato — GAETANO GAROFALO.

REGOLAMENTO

Per montarsi con cavalli di Regio Conto la compagnia delle Reali Guardie del Corpo, e gli ufiziali subalterni di cavalleria esclusa la Gendarmeria Reale.

ARTICOLO PRIMO

La compagnia delle Reali Guardie del Corpo e gli ufiziali subalterni della cavalleria e treno, saranno montati d'oggi innanzi con cavalli di Regio Conto, che avranno numero di matricola, e marca del Corpo.

ART. II.

Sarà assegnato ad ogni individuo de'sopra indicati Corpi un cavallo di Regio Conto, che ciascun ufiziale subalterno, a preferenza di grado, sceglierà nel proprio squadrone, o compagnia.

ART. III.

La forza organica de'cavalli di ogni squadrone, o compagnia, sarà aumentato di quattro cavalli, ed il Corpo riceverà altrettante razioni per quanti di tali cavalli, saranno presenti in rivista, non che un assegno mensuale di grana quaranta per la ferratura di ciascuno di essi, e di grana quindici pe' medicinali, che loro potranno occorrere, dovendo però siffatti due assegni ritenersi sull' importo della seconda razione, siccome viene spiegato nell'articolo seguente.

ART. IV.

Appena gli Ufiziali subalterni di cavalleria saranno montati con cavalli di Regio Conto, una delle due razioni di foraggio, a cui aveano dritto, rimane al Governo per la manutenzione del cavallo di Corpo destinato all' ufiziale.

Dell'importo dell'altra razione in duc. 7,50 sarà ritenuto dal Governo un ducato e grana quaranta, cioè:

Pel fondo di Rimonta	gr.	85
Per ferraggio	»	40
Per medicinali	»	15
Totale duc.		1,40

Ed i rimanenti duc. 6,10 apparterranno all' Ufiziale per la bardatura ed altro. Da questi duc. 6,10 saranno prelevati duc. 2,50 mensuali per formare un fondo di duc. 400 e non più, che ogni Ufiziale subalterno di cavalleria deve tenere per provvedersi di due cavalli di assoluta sua proprietà quando ascenderà a capitano: e questo fondo di duc. 400, essendo di proprietà dell' Ufiziale, deve rimanere come deposito in cassa, affinchè si possa dallo stesso pagare il prezzo degli anzidetti due cavalli.

ART. V.

Il solo fondo di duc. 2,50 di cui è parola nell'antecedente articolo, seguirà l' Ufiziale ne' varii Corpi ove potesse esser destinato, perchè di sua proprietà. Il cavallo, il fondo di rimonta, del ferraggio, e de' medicinali, restano di proprietà e dote del Corpo, che ne terrà circostanziati e minuti registri a firma del consiglio.

ART. VI.

Gli ufiziali subalterni, che avessero ricevuto un puledro o un cavallo a pagamento dalla giunta di rimonta, volendolo vendere saranno obbligati a presentarlo alla giunta medesima, che deve avere il diritto di preferenza; ed ove non fossero di accordo sul prezzo, gli ufiziali anzidetti, rimarranno in libertà di venderlo altrove.

ART. VII.

Siccome per la grave spesa alla quale si anderebbe incontro non è sopportabile, che la giunta di rimonta acquisti in una sol volta i suddetti cavalli di pertinenza degli ufiziali, che si trovano montati, resta stabilito, che questa fornitura di animali si faccia posatamente, principiandosi prima a quelle Guardie del Corpo, che trovansi smontate, ed a quelle di nuova nomina, non che poscia agli ufiziali di cavalleria di nuova nomina, ed a quelli che per caso si trovassero smontati.

ART. VIII.

Il fondo di rimonta per la compagnia delle Reali Guardie del Corpo da rimanere presso la Tesoreria Generale a similitudine di quanto trovasi Sovranamente stabilito pe' corpi della cavalleria, dovrà essere formata:

1.° Coi residui di tale fondo, che trovansi nella cassa del Consiglio di Amministrazione della compagnia, sia pe' ducati 120 di prima messa già pagati dalla Tesoreria Generale per talune Guardie, e non ancora montate, sia pel fondo provveniente dalle grana 85 pagate mensualmente al corpo pel numero de' cavalli di Regio Conto, che attualmente vi sono per le cariche giusta l' organico.

2.° Dai ducati 120 che prima pagavansi ad ogni guardia di nuova ammissione per far fronte alla spesa del cavallo, ed allo abbigliamento e che da ora innanzi la Tesoreria verserà al fondo di Rimonta.

3.° Con duc. 80 che ogni Guardia che avesse ricevuto la prima messa di duc. 120, dee versare, allorchè venendo montato con cavallo di Regio Conto, è facoltato a vendere quello di sua proprietà, rimanendo a di lui vantaggio la somma residuale dell'ammontare, che potrà ricavarne.

4.° Con le grana 85 mensuali, che dee porre a credito la Tesoreria Generale per ogni cavallo di Regio Conto, come si pratica per tutti i corpi della cavalleria, e como in atto si esegue per le cariche di detta compagnia, che per organico trovansi montate con cavalli di Regio Conto.

5.° Finalmente con l'ammontare de' cavalli di Regio Conto, che saranno riformati e quindi venduti, per le cure della Giunta di Rimonta, in coerenza del prescritto nell'articolo 523 dell' Ordinanza Amministrativa Militare.

ART. IX.

Visto quanto è detto nel precedente articolo, il Consiglio d'Amministrazione della compagnia anzidetta dovrà stabilire un registro d'introito ed esito, nel modo stesso si tiene in atto dai corpi di cavalleria, le di cui partite d'introito ed esito saranno rilevate dallo aggiusto in danaro della Tesoreria Generale, versando alla Tesoreria medesima i duc. 120 che si trovasse la compagnia di aver ricevuto per le guardie di nuova nomina, e non ancora montate, ed ogni altro cespite previsto nel precedente numero.

ART. X.

Pe' corpi della cavalleria di linea, la Tesoreria abbona sugli aggiusti a favore del fondo di Rimonta grana 85 per ogni cavallo calcolato nell' organico; epperò per la compagnia delle Reali Guardie del Corpo resta stabilito, che le dette grana 85 saranno dalla Tesoreria stessa abbonate sul fondo di Rimonta pel numero de' cavalli di Regio Conto presenti in rivista fino alla metà dell'organico; e quindi sor-

passando tali animali la detta metà. Sarà fatto lo abbono all'organico, come si pratica per tutt' i corpi della Cavalleria, avuto riguardo, che le ripetute Guardie del Corpo nella maggior parte restano per ora montate con cavalli proprii, coerentemente a quanto si è detto nell' articolo 7.° di questo regolamento.

ART. XI.

Le attuali Guardie del Corpo montate con cavalli proprii ricevono due razioni di foraggio, una delle quali pel nutrimento del proprio cavallo, e l'altra per provvedere al rimpiazzo di abbigliamento e della bardatura, laonde ànno l'obbligo di tenere una massa di duc. 100: ora a misura che vengono montate con cavalli di Regio Conto non dovendo più far fronte alla spesa del cavallo in caso di perdita, l'anzidetta massa sarà ridotta a soli duc. 60 e non avendo più l'obbligo di nutrire il cavallo, sarà loro pagata una sola razione di foraggio in danaro dalla Tesoreria Generale: s' intende bene che fino a che restano montate con cavalli proprii, continueranno a godere i due foraggi come sopra.

ART. XII.

Montata la compagnia ripetuta, ovvero cominciato ad essere provveduta con cavalli di Regio Conto, è d'uopo che per la istruzione e cura de' detti cavalli vi siano un Aiutante domatore, ed un Veterinario incaricati di queste due interessanti cose, cioè l'istruzione e trattamento degli animali.

Epperò trovandosi per Sovrano volere da più anni a servire da Aiutante domatore in essa compagnia D. Antonio Campagnia con l'assegno mensuale di duc. 9 dal fondo di mantenimento, rimane lo stesso Campagnia nominato Aiutante domatore effettivo per la compagnia medesima; laonde cessando di ricevere duc. 9 di cui poc' anzi si è fatto parola, gli saranno corrisposti gli averi stessi, che godono tutti gli Aiutanti domatori di cavalleria.

In quanto al Veterinario, trovandosi pure nella ripetuta compagnia

lo alunno Antonio Caravetta, potrà lo stesso rimanervi con la onorificenza di Veterinario, da prenderne la proprietà allorchè potrà spettargli per turno nell'arma di cavalleria, e ciò ad oggetto che promosso Veterinario effettivo non sia tenuto ad uscire dalla compagnia stessa, ed obbligato in conseguenza a nuova spesa di vestiario.

ART. XIII.

Le Guardie del Corpo che vengono montate con cavalli di Regio Conto non dovendo più ricevere i duc. 120 che per lo innanzi si pagavano loro per prima messa di vestiario e bardatura, poichè, sono in vece i detti duc. 120 versati al fondo di Rimonta, rimarrà a carico delle famiglie provvedere a quanto occorre per la prima messa di sopra detta.

ART. XIV.

Gli Uffiziali subalterni di Cavalleria cesseranno di esser montati con cavalli di Regio Conto, allorchè saranno promossi a Capitano, dovendo mettersi in godimento de' corrispondenti averi del novello grado.

ART. XV.

Va espressamente vietato di tenersi in sussistenza negli squadroni puledri per esperimento. I Capi de' Corpi saranno responsabili, che non appena essi pervengono dalla rimonta debbono subito essere matricolati e marcati.

ART. XVI.

È permesso all'Uffiziale subalterno montato di Regio Conto di poter migliorare il cavallo assegnato fra quelli del proprio squadrone, purchè di più bella figura, e più conveniente al servizio che deve prestare, sempre però che il proprio Generale Ispettore vi acconsenta previa proposizione del Capo del Corpo, nel quale caso il cavallo lasciato deve essere destinato ad un individuo di truppa.

ART. XVII.

I Capi de' Corpi coerentemente al disposto nell'Ordinanza di Piazza al num. 1186, debbono sorvegliare sulla buona tenuta de' generi di bardatura degli Uffiziali acciò siano sempre al completo, ed in buono stato di servizio.

ART. XVIII.

Tutti gli Uffiziali Subalterni, che alla data della pubblicazione del presente Regolamento, si trovassero aver cumulato parte o tutto l'antico fondo di massa pel Cavallo, lasceranno questa somma in Cassa, come base di quella di duc. 400, di cui si parla nell'Articolo 21.°.

ART. XIX.

Allorchè sarà fornito all'Uffiziale il cavallo di Regio Conto, il prezzo che ricaverà dalla vendita di quello che avea di sua proprietà, sarà pure depositato in cassa per far parte del fondo di duc. 400, più volte indicato, mentre più presto sarà completato questo fondo, più presto l'Uffiziale cesserà di depositare i duc. 2, 50, mensuali in cassa, che rimarranno a di lui favore.

ART. XX.

Ove ad un Uffiziale montato con cavallo di Regio Conto dovesse ammalarsi l'animale assegnato a lui e pel periodo di un mese non sarà rimesso atto a continuare il servizio come prima, elasso tale tempo all'Uffiziale suddetto dovrà assegnarsi altro cavallo previa approvazione del proprio Generale Ispettore, che sarà provocata dal capo del corpo, accompagnandovi un certificato del rispettivo veterinario, il quale dovrà contestare il metodo curativo praticato per l'animale in parola, e le ragioni che non àn potuto ancora farlo rimettere, ma in tale tempo monterà sempre pel servizio ed istruzioni altro cavallo di truppa, che promodalmente gli verrà assegnato dal Capo del Corpo.

ART. XXI.

Se un 1.° tenente nella promozione a capitano si trovi di non aver completato il fondo prescritto di duc. 100, gli verrà, volendolo, anticipata dalla cassa del Corpo ove sarà destinato col novello grado la somma necessaria per lo acquisto de'cavalli, la qual somma verrà subito da lui discontata a duc. 7, mensuali.

ART. XXII.

Decorso un mese dalla data del possesso, ed il novello capitano non avesse ancora comprato cavalli, che debbono essere giudicati dal Capo del Corpo, atti al servizio non solo, ma con fattezze e requisiti da non far sfigurare il cavaliere, in questo caso il Capo del Corpo ne farà rapporto al Generale Ispettore, e questi ne scriverà al Presidente della Giunta di Rimonta per acquistare subito i cavalli per conto del Capitano in discorso.

ART. XXIII.

I pagamenti per lo acquisto dei cavalli, che debbono fare i novelli Capitani promossi, saranno eseguiti dal Consiglio di Amministrazione al creditore per via di partita di banco.

ART. XXIV.

Generalmente ogni Capitano dovrà formare in cassa un fondo di ducati 200. per poter far fronte al rimpiazzo de'suoi cavalli. Questo fondo sarà formato col disconto di duc. 4, mensuali tanto se l'individuo è già Capitano alla data della pubblicazione del presente regolamento, quanto se fosse promosso dopo purchè non si trovi il Capitano promosso al disconto di cui è parola nell'articolo 21.° per lo acquisto dei suoi cavalli.

In tal caso il disconto a duc. 7, al mese deve proseguire fino a che avrà egli estinto il primo debito verso la cassa del Corpo, per potere poi essere ridotto a duc. 4, come quello di ogni altro Capitano pel completamento della suindicata massa di duc. 200.

ART. XXV.

Nei casi di morte sia di un Capitano, che di un Uffiziale subalterno tuttociò che riguarda suoi crediti pel presente regolamento, sarà pagato agli eredi del defunto, come da questi sarà rivaluto dalla cassa del Reggimento, anche con la vendita degli oggetti pe' quali otteneva l'imprestito.

ART. XXVI.

Per tutt'i possibili introiti ed esiti, che non sono a provvedersi riguardanti i fondi individuali di bardatura e cavalli, i Capi de'Corpi nelle circostanze provocheranno le disposizioni del proprio Generale Ispettore, che saprà sempre risolvere nello spirito del presente Regolamento.

Napoli 16 Febbraio 1860.

L'approvo
Firmato — **FRANCESCO.**

Pel Consigliere Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio dei Ministri impedito
Il Tenente Generale Ministro Segretario di Stato
Incaricato della firma
Firmato—RAFFAELE CARRASCOSA.

Per Copia Conforme

Pel Consigliere Ministro Segretario di Stato della Guerra
Il Direttore
GAETANO GAROFALO

REALE TIPOGRAFIA MILITARE.